

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).**

**Art. 124**

*Agevolazioni alle piccole e medie imprese industrialied agli operatori della pesca e dell'acquacoltura(programma 3.2.2.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1995, dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.